



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCO

SENT. 1/2022  
Dep. il 5/1/2022  
R. G. 239/2021  
Cron. 1/2022  
Rep. 1/2022

Il Giudice di Pace di Lecco dott.ssa Nicoletta Cossio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 239/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa

DA

[redacted] (C.F. [redacted]) nato a [redacted]  
[redacted] il [redacted], residente in [redacted]  
[redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted] e [redacted] entrambi del Foro di Milano presso lo studio dei quali in Milano, [redacted] è elettivamente domiciliato giusta delega in calce all'atto di citazione

-ATTORE

CONTRO

[redacted] (C.F. [redacted] - REA [redacted]) con sede legale in [redacted], via [redacted] in persona del suo procuratore avv. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] del Foro di Lecco in [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

-CONVENUTA

OGGETTO: contratti finanziari - restituzione somme

### CONCLUSIONI

PER L'ATTORE:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, così giudicare:  
In via istruttoria, Previo ogni opportuno provvedimento in ordine alla rimessione sul ruolo del presente giudizio, disporsi l'espletamento di idonea CTU-tecnico-contabile volta a: -determinare il TEG effettivo del finanziamento del 27.10.2005, secondo quanto esposto in atti, e il conseguente esatto ammontare degli importi che l' [ ] è tenuta a rimborsare all'attore per effetto dell'accertando superamento del tasso soglia ai fini dell'usura del contratto di finanziamento de quo;  
-determinare l'esatto ammontare degli importi che [ ] è tenuta a rimborsare al Sig. [ ] a titolo di oneri relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso. In via principale, -accertare e dichiarare l'usurarietà, ai sensi dell'art. 644 c.p., per tutti i motivi esposti in atti, del tasso di interesse pattuito in relazione al contratto di finanziamento del 27.10.2005, e dichiararne la gratuità ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c., in ragione della nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e degli altri oneri, commissioni e spese indicate in atti ed ai sensi del medesimo art. 1815 c.c., e, per l'effetto, -condannare [ ] al pagamento in favore del Sig. [ ] della somma di € 3.469,59 a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi, indebitamente corrisposti dall'odierno attore, o della diversa somma che risulterà

dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, -accertare e dichiarare, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale del contratto di finanziamento del 27.10.2005 in relazione alla normativa richiamata in atti, anche in relazione alla pattuizione contrattuale che stabilisce la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso, il diritto del Sig. [redacted] ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati, né goduti, corrisposti da [redacted] in relazione al contratto di finanziamento de quo e da questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis indicato in atti, a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi e, per l'effetto, -condannare [redacted] al pagamento in favore del Sig. [redacted] della somma di € 676,78 quale rimborso dovuto a titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti dal Sig. [redacted] a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento oggetto di causa, ossia quale rimborso degli interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

**PER LA CONVENUTA:**

Nel merito, Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta o, alternativamente, l'estinzione per prescrizione del diritto a chiederne la restituzione, rispetto alle domande di rimborso delle spese assicurative e per l'effetto rigettarle. Respingere, per il resto,

le domande tutte azionate ex adverso, siccome infondate in fatto come in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 09.11.2020 ritualmente notificato il sig. [redacted] [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] esponendo: di aver sottoscritto in data 27.10.2005 un contratto di finanziamento con la società [redacted] oggi [redacted], contro cessione di quote di stipendio o salario, da rimborsare in n. 60 rate; che al momento della stipula l'attore ha corrisposto anticipatamente i costi assicurativi; che il relativo premio veniva ricompreso nel piano di ammortamento; che le rate ricomprendevano tutti gli oneri contrattuali dovuti dal sig. [redacted]; che nel mese di luglio 2009 l'attore provvedeva alla estinzione anticipata del contratto dopo il pagamento di 43 rate; che la finanziaria provvedeva a scomputare dal totale residuo la mera somma relativa agli interessi non maturati; che in data 27.05.2019 l'attore chiedeva il rimborso delle somme indebitamente versate; che il contratto di finanziamento è stato stipulato in violazione della normativa antiusura; che vi è stata violazione delle disposizioni di cui all'art. 644 c.p. e 1815 c.c.; che infatti nel contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. [redacted] non è stato computato nel calcolo del TEG il costo della polizza assicurativa; che includendo tale voce risulta superato il tasso soglia usura; che l'attore ha diritto alla restituzione degli importi relativi agli oneri versati anticipatamente e non scomputati al momento della estinzione anticipata del finanziamento. Su tali premesse chiedeva che [redacted] venisse condannata, previa declaratoria di usurarietà del tasso di interesse applicato, al rimborso

della somma di € 3.469,59 in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi; in subordine l'attore chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 676,78 quale rimborso dovuto a titolo di oneri corrisposti anticipatamente ma non maturati né goduti a seguito di anticipata estinzione del contratto.

Si costituiva ritualmente in giudizio contestando in toto le avverse domande e richieste, eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Disposto un rinvio per consentire la mediazione, concessi i termini ex art. 320 c.p.c., all'udienza dell'11.11.2021, esaminati gli atti e i documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e discussione orale, la causa veniva trattenuta a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. [redacted] in data 11.10.2005 ha stipulato con [redacted] di [redacted] spa (ora [redacted] spa) un contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio (cfr. contratto di finanziamento n. 69000002740 doc. 1 fascicolo parte attrice). Dagli atti di causa risulta acclarato che al momento della stipula l'attore ha corrisposto anticipatamente, mediante trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, i costi assicurativi, utilizzati dalla convenuta per la stipula di una polizza assicurativa a garanzia del credito in qualità di beneficiaria (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).

A seguito di estinzione anticipata nel luglio 2009 del contratto di

finanziamento, dopo il pagamento di n. 43 rate, il sig. [redacted],  
[redacted] conviene in giudizio la [redacted] a, proponendo le  
domande di cui alle conclusioni in atti.

La domanda principale dell'attore è fondata e merita pertanto integrale  
accoglimento.

Assume parte attrice l'usurarietà del contratto di mutuo, con  
conseguente sua riconduzione a gratuità ai sensi dell'art. 1815 comma 2  
c.c., in quanto il TEG di cui al contratto sottoscritto l'11.10.2005 risulta  
essere stato calcolato senza l'inclusione dei costi assicurativi, con la  
conseguenza che il tasso di soglia nel trimestre di riferimento, pari al  
16,86%, risulta superato, poiché il TEG effettivo degli interessi,  
comprensivo del costo della assicurazione, ammonta alla percentuale  
del 20,794%.

La Suprema Corte con sentenza n. 8806 del 5.4.2017, che si richiama e  
condivide, ha stabilito che ai fini della valutazione dell'eventuale natura  
usuraria di un contratto di mutuo (stipulato nel 2002 e relativo alla  
cessione del quinto dello stipendio) *"devono essere conteggiate anche  
le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito,  
in conformità con quanto previsto dall'art. 644 comma 4 c.p., essendo,  
all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del  
credito"*, precisando che la sussistenza del collegamento può essere non  
solo dimostrata con qualunque mezzo di prova, ma è *"presunta nel  
caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del  
mutuo"* (nello stesso senso Cass. n. 5160 del 6.3.2018).

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 22458 del 24.09.2018, ha  
precisato che la norma penale di cui al comma 4 dell'art. 644 c.p., che

stabilisce che *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* è stata trasfusa nelle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006”*, che al paragrafo C4 prevedono che *“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”*, e che la circostanza che a questa regola generale segua, nel medesimo paragrafo C4, una elencazione esemplificativa ove si precisa che sono incluse *“le spese per assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni o garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”*, non vuol dire che la natura obbligatoria della polizza non sia compatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica sulle obbligazioni assunte dalle parti, poiché la deroga (riguardante le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge) prevista al paragrafo C4 *“non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”*.

La Suprema Corte evidenzia come la circostanza che le successive istruzioni adottate dalla Banca d’Italia nel 2009 prevedessero espressamente che anche le spese per l’assicurazione in caso di morte,



invalidità, infermità o disoccupazione del debitore dovessero rientrare nel calcolo del TEG, non dimostra affatto che in precedenza tali spese fossero escluse dal calcolo del TEG, ma piuttosto dimostra *“la acquisita consapevolezza da parte dell’istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”* (cfr. Cass. n. 22458/2018).

La Suprema Corte nella citata sentenza, inoltre, richiamando la sentenza n. 8806 del 5.4.2017, sempre in relazione ad un contratto di mutuo stipulato tramite cessione del quinto dello stipendio sotto la vigenza delle istruzioni della Banca d’Italia antecedenti al 2009, ha ribadito che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito che è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Sulla base di tali statuizioni della Suprema Corte, si deve concludere che le spese di assicurazione previste contestualmente nel contratto di finanziamento stipulato dal sig. [redacted] devono essere computate nel calcolo del TEG.

Ne consegue il superamento del tasso soglia all’epoca vigente, con relativa gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. e con i discendenti obblighi restitutori come indicati da parte attrice (€ 3.469,59).

Tutte le voci richieste rientrano, infatti, nel calcolo del TEG (cfr.

decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 12830/2018; Trib. Torino n. 1023/2019).

Si evidenzia che la domanda del sig. [redacted] è sostenuta da apposita perizia tecnica del 26.06.2020 (cfr. doc. 21). Nella predetta perizia econometrica, inserendo nel calcolo del TEG anche il costo della polizza assicurativa dovuta ex lege, il tasso soglia viene superato, con relativa usurarietà del mutuo. Detta allegazione non risulta specificamente contestata dalla parte convenuta.

[redacted] deve pertanto essere condannata a restituire all'attore la somma di € 3.469,59 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata a rifondere le spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecco, definitivamente pronunciando nella causa R.G. N. 239/2021 promossa con atto di citazione notificato da [redacted]


[redacted] nei confronti di [redacted] nel contraddittorio delle parti, contrariis rejectis, così provvede:

-dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, condanna [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di [redacted] della somma complessiva di € 3.469,59, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;

-condanna [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.011,98= di cui € 870,00= per compenso professionale (di cui € 225,00= fase studio, € 240,00= fase introduttiva ed € 405,00= fase

decisionale) ed € 141,98= per spese, oltre ad Iva e Cpa sulle componenti  
imponibili come per legge, oltre al rimborso spese generali;  
-rigetta ogni altra richiesta, domanda, eccezione.

Così deciso in Lecco il ~~5~~ gennaio 2022.



IL GIUDICE DI PACE

dott.ssa Nicoletta Cossio

IL CANCELLIERE  
dr.ssa CONTI MAZZARENA



Depositato in cancelleria  
Oggi 5/1/2022

IL CANCELLIERE  
dr.ssa CONTI MAZZARENA

